



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
(Provincia di Salerno)

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

- **Visto** il D. L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, istitutivo della misura a sostegno della morosità incolpevole;
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 23.09.2021, con il quale si è proceduto al riparto della dotazione del Fondo per i morosi incolpevoli per l'anno 2021, assegnando alla Regione Campania l'importo complessivo di € 5.576.799,61;
- **Vista** la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 494 del 16.10.2019 recante la disciplina vigente in materia di sostegno alla locazione/fondi morosi incolpevoli;
- **Vista** la circolare della Regione Campania n. 642360 del 22.12.2021 con la quale veniva comunicato ai Comuni il termine per procedere all'emanazione di un avviso pubblico per la ricezione delle istanze di contributo con scadenza al 31.12.2022;
- **Viste** le aggiornate linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione, approvate con D.G.R. n. 26 del 24.01.2023, pubblicate sul BURC n. 11 del 06.02.2023;
- **Vista** la circolare n. 0142003 del 16.03.2023 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha rappresentato che a seguito di rendicontazione del fondo sono risultate risorse disponibili e, pertanto, invitato i Comuni, ai sensi dell'art. 6 co 3 delle citate linee guida, a bandire un nuovo avviso afferente alla morosità incolpevole per l'anno 2023, con scadenza al 31.12.2023.
- **Precisato** che le risorse del fondo saranno liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione ovvero ad esaurimento delle risorse, senza ripartizione preventiva;
- dato atto che con determina n. 113 del 07.04.2023 si è proceduto ad approvare l'avviso pubblico e la modulistica per la concessione del contributo agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione

RENDE NOTO

Che con il presente avviso pubblico viene avviata la procedura "a sportello" volta ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti necessari ai fini della richiesta di fruizione del contributo messo a disposizione dalla Regione Campania.

A) DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

- Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
- Tale perdita/riduzione, può essere dovuta, a titolo esemplificativo, ad una delle seguenti cause riferite al richiedente ovvero ad uno dei componenti del nucleo familiare residente

nell'alloggio, lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica:

- 1. perdita del lavoro per licenziamento;**
- 2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;**
- 3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;**
- 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;**
- 5. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;**
- 6. necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;**
- 7. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.**

- Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale: es. condizioni di precarietà lavorativa, separazione legale ecc..

B) REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Ai fini dell'accesso al contributo, i Comuni, oltre al requisito di cui alla lettera A del presente avviso, verificano che il richiedente:

- a) abbia un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;**
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;**
- c) sia titolare di un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9);**
- d) sia residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;**
- e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea; nei casi di cittadini non appartenenti alla UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del T.U. D. Lgs 286/98 e ss.ii.mm.;**
- f) che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.**

C) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione a pena di esclusione:

- 1) copia documento di identità o copia permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 286/98 per cittadini non appartenenti all'UE;**
- 2) copia contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;**
- 3) attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente;**
- 4) copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;**
- 5) documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare (a titolo esemplificativo: attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate; eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante a dalla ASL di appartenenza ; eventuale copia di sentenza di separazione legale);**

- 6) dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di cui al punto E;
- 7) ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla lettera A e B.

D) VALUTAZIONE ISTANZE - CONTROLLI

- Il Comune, acquisite le istanze dei cittadini attraverso procedura "a sportello", procede alla valutazione delle stesse rispettando l'ordine di presentazione. Conclusa l'istruttoria con esito positivo e, dunque, quantificato l'importo del contributo spettante, provvede a trasmettere l'atto di ammissione e a richiedere la liquidazione delle somme alla Regione Campania Direzione Generale per il Governo del Territorio.
- I controlli circa la veridicità dei dati forniti saranno posti in essere attraverso l'invio degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza competente per territorio nonché attraverso l'ausilio di sistemi informatici/telematici attivati con convenzioni da stipulare con l'Agenzia delle Entrate.
- Si precisa che il contributo concesso non è cumulabile con il reddito di cittadinanza e che, per l'effetto, successivamente all'erogazione, il Comune competente comunicherà all'INPS l'elenco dei beneficiari ai fini dell'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

E) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- L'importo massimo di contributo che può essere concesso per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € 12.000,00.
- In particolare, il contributo concesso è destinato:
 - a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole** accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
 - In tale ipotesi il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario dell'immobile che dimostri con idonea documentazione l'avvenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;
 - b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
 - In tale ipotesi il contributo potrà essere erogato al proprietario dell'immobile previa sua richiesta che attesti la perdurante occupazione dell'alloggio;
 - c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
 - d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto** da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.
 - Si specifica che il contributo di cui alle lettere c) e d) potrà essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il detto contributo potrà essere erogato al proprietario a seguito di presentazione di documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile.
 - Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione.

F) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda di partecipazione, corredata da tutti i documenti, deve essere presentata sotto propria responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti da questo Comune, scaricabili dal seguente sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it e saranno accolte e valutate a sportello entro il **31.12.2023**.

- La domanda dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

1) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, sito alla Piazza G.B. Ferraioli n. 1, 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (Sa);

2) trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it . All'uopo si precisa che la validità del suddetto invio è subordinata all'utilizzo, da parte del richiedente, di propria casella di posta elettronica certificata. La domanda sottoscritta e la relativa documentazione, dovrà essere allegata in formato pdf.

G) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Grazia Della Mura.

H) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la domanda saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. lgs. 196/2003 e dal regolamento UE 679/2016 e in ogni caso utilizzati per le finalità del presente avviso.

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è titolare del trattamento dei dati.

Sant'Egidio del Monte Albino, 07.04.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Costantino Sessa